

INFORMATIVA SISTRI

Aggiornamento 31/03/2017

Il **SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)** nasce con l'emanazione del Decreto 17 dicembre 2009 Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per permettere l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania.

Dal 2009 ad oggi sono intervenute diverse modifiche il più recente atto relativo al SISTRI è il Decreto Ministeriale n. 78 del 30 marzo 2016 "Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

I SOGGETTI CON ISCRIZIONE AL SISTRI OBBLIGATORIA sono:

✓ **ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:**

- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
- attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.
- attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.

Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi.

✓ **ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO**

Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano:

- attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Si precisa che i soggetti ricadenti in tale fattispecie devono iscriversi sia nella categoria produttori che in quella gestori.

La Cart srl

Sede legale
RIMINI
Via Alda Costa, 5
47924 Rimini
Tel. 0541 388023
fax 0541 393172
info@lacart.it

Stabilimenti
RIMINI
Via Lea Giaccaglia, 9
47924 Rimini
Tel. 0541 388023
fax 0541 386288
rimini@lacart.it

CESENA
Via Fossalta, 3679
47023 Cesena FC
Tel. 0547 318360
fax 0547 318607
pievesestina@lacart.it

SOGLIANO AL RUBICONE
Via Pietra dell'Uso 15
47030 Sogliano al Rubicone FC
Tel. 0541 940656
fax 0541 940638
sogliano@lacart.it

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

✓ **TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI**

Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano, a titolo professionale, rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale. Pertanto, i vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale, sono soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI; lo stesso vale per il trasporto transfrontaliero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri. Per i vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario n. 1013/2006 e dunque non sono tenuti all'iscrizione al SISTRI. Nel caso di trasporto navale, sono soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo.

✓ **GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI**

Si intendono per tali gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi come di seguito specificato.

✓ **NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI**

Si intendono per tali i soggetti che producono rifiuti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti stessi. Possono verificarsi le seguenti ipotesi:

TIPOLOGIA RIFIUTI GESTITI	TIPOLOGIA RIFIUTI PRODOTTI	CATEGORIE DI ISCRIZIONE
Rifiuti Pericolosi	Rifiuti Pericolosi	Gestore e Produttore (Nuovo Produttore)
Rifiuti Pericolosi	Rifiuti Non Pericolosi	Gestore e Produttore (Nuovo Produttore)
Rifiuti Non Pericolosi	Rifiuti Pericolosi	Gestore e Produttore (Nuovo Produttore)

✓ **OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE**

Nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, i raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18, della legge 29 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto.

Nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

✓ **TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI**

Si intendono per tali le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori (con più di dieci dipendenti).

La Cart srl

Sede legale
RIMINI
Via Alda Costa, 5
47924 Rimini
Tel. 0541 388023
fax 0541 393172
info@lacart.it

Stabilimenti
RIMINI
Via Lea Giaccaglia, 9
47924 Rimini
Tel. 0541 388023
fax 0541 386288
rimini@lacart.it

CESENA
Via Fossalta, 3679
47023 Cesena FC
Tel. 0547 318360
fax 0547 318607
pievesestina@lacart.it

SOGLIANO AL RUBICONE
Via Pietra dell'Uso 15
47030 Sogliano al Rubicone FC
Tel. 0541 940656
fax 0541 940638
sogliano@lacart.it

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

L'adesione volontaria in qualità di produttore, da parte di un produttore/trasportatore dei propri rifiuti non obbligato, comporta l'iscrizione al SISTRI anche per la categoria produttore/trasportatore di rifiuti.

✓ **ENTI E IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE CAMPANIA**

Si intendono per tali i comuni, le imprese di trasporto e gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ubicati nel territorio della regione Campania, di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i centri di raccolta comunali o intercomunali localizzati nel territorio della regione Campania.

SCADENZA CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2017

Ricordiamo la scadenza e le modalità di pagamento del Contributo SISTRI per l'anno 2017. Tutte le aziende obbligate all'iscrizione al SISTRI (produttori, trasportatori professionali, destinatari e intermediari di rifiuti pericolosi) devono entro il 2 maggio 2017, provvedere al pagamento del contributo (la scadenza prevista per il 30 aprile 2017 viene posticipata a causa delle festività).

Per il calcolo del contributo è possibile consultare direttamente il sito del SISTRI al link seguente:

http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=127

Oppure, utilizzando il dispositivo USB in proprio possesso all'interno della sezione "gestione aziende", è possibile "generare" il pagamento e quindi ottenere l'importo corretto da versare.

Il contributo può essere pagato in due differenti modalità:

- Mediante bollettino postale, tramite versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA;
- Mediante bonifico bancario alle coordinate: IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427 CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX CIN: L ABI: 07601 CAB: 03200 N. CONTO: 000002595427 Beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI VIA C.COLOMBO 44, 00147 – ROMA

Occorre indicare le seguenti informazioni nella causale del pagamento:

- Contributo SISTRI/anno 2017
- Codice fiscale dell'azienda iscritta
- Numero di pratica SISTRI (lo si può trovare sulla pratica di iscrizione)

A seguito del pagamento è necessario accedere all'applicazione tramite dispositivo USB alla sezione GESTIONE AZIENDE, e inserire:

- l'indicazione dell'avvenuto pagamento
- l'importo del versamento
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Il mancato pagamento del contributo nei termini previsti è soggetto a sanzione amministrativa da 15.000 a 93.000 €. Tali sanzioni sono ancora ridotte del 50 % fino al 31 dicembre 2017. Si ricorda che i soggetti già iscritti a SISTRI che non sono più tenuti ad aderire NON devono versare il contributo annuale anche se la procedura di cancellazione dell'iscrizione non è stata avviata o non è conclusa, come da Comunicato della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente.

COMPILAZIONE SCHEDE SISTRI

Si riportano i contenuti dell'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 78 del 30 marzo 2016 che riporta al comma 2 le modalità per la compilazione delle schede SISTRI:

La Cart srl

Sede legale
RIMINI
Via Alda Costa, 5
47924 Rimini
Tel. 0541 388023
fax 0541 393172
info@lacart.it

Stabilimenti
RIMINI
Via Lea Giaccaglia, 9
47924 Rimini
Tel. 0541 388023
fax 0541 386288
rimini@lacart.it

CESENA
Via Fossalta, 3679
47023 Cesena FC
Tel. 0547 318360
fax 0547 318607
pievesestina@lacart.it

SOGLIANO AL RUBICONE
Via Pietra dell'Uso 15
47030 Sogliano al Rubicone FC
Tel. 0541 940656
fax 0541 940638
sogliano@lacart.it

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

Art. 10.

Informazioni da fornire al SISTRI

1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività mediante la compilazione della scheda SISTRI
 - o Area registro cronologico e della scheda SISTRI
 - o Area movimentazione, con le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede SISTRI di cui al comma 1 sono rese disponibili sul portale informativo SISTRI (<http://www.sistri.it/>)
3. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. Le informazioni relative allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, sono compilate e firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dal completamento del trasporto.
4. I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione della transazione stessa.
5. L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi gli operatori adempiono agli obblighi di tracciabilità secondo le previsioni di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantiere, la cui attività lavorativa non si protragga oltre i sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, le schede SISTRI sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, l'attività del cantiere è calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale è titolare.
7. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore dei rifiuti inserisce nel SISTRI copia del documento di movimento di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata, restituito dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell'Elenco verde di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e 4, del suddetto regolamento, l'allegato VII del regolamento medesimo.

Si ricorda che la compilazione della scheda SISTRI è un obbligo dell'operatore iscritto anche se (vedi novità introdotte dal DL 244/2014) al momento attuale il tracciamento informatico del Sistri convive con formulari, registri di carico/scarico e Mud.

Informazioni per la compilazione delle schede SISTRI sono pubblicate sul documento scaricabile dal sito istituzionale:

http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/GUIDA_RAPIDA_PRODUTTORI.pdf

NOVITÀ INTRODOTTE DA D.L. 244 DEL 30/12/2016 (DECRETO MILLEPROROGHE)

Il D.L. 244 del 30/12/2016, art. 12, proroga fino al 31 dicembre 2017 il regime cosiddetto "doppio binario" e l'applicazione delle sanzioni per l'omesso tracciamento informatico.

In pratica il decreto-legge 244/2016 allunga di un anno – dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 — il periodo durante il quale i nuovi obblighi di tracciamento informatico del Sistri convivono con formulari, registri di carico/scarico e Mud, ma solo le violazioni dei secondi — disciplinati dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010 – sono sanzionabili dalle autorità.

L'unica eccezione è rappresentata dalle sanzioni previste per la mancata iscrizione al Sistri e al mancato versamento del contributo annuale, che continuano ad essere sanzionabili seppur nella misura ridotta del 50%.

Per approfondimenti consultare il sito istituzionale del SISTRI <http://www.sistri.it/> che riporta tutti gli aggiornamenti in tempo reale e manuali e guide rapide per i produttori.

La Cart srl

Sede legale
RIMINI
Via Alda Costa, 5
47924 Rimini
Tel. 0541 388023
fax 0541 393172
info@lacart.it

Stabilimenti
RIMINI
Via Lea Giaccaglia, 9
47924 Rimini
Tel. 0541 388023
fax 0541 386288
rimini@lacart.it

CESENA
Via Fossalta, 3679
47023 Cesena FC
Tel. 0547 318360
fax 0547 318607
pievesestina@lacart.it

SOGLIANO AL RUBICONE
Via Pietra dell'Uso 15
47030 Sogliano al Rubicone FC
Tel. 0541 940656
fax 0541 940638
sogliano@lacart.it

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI